SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2962-A

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE SODANO Calogero)

Comunicata alla Presidenza il 26 luglio 2004

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica, con Allegato, fatto a Pechino il 9 giugno 1998

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze

col Ministro delle attività produttive

col Ministro della salute

col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

col Ministro delle politiche agricole e forestali

e col Ministro delle comunicazioni

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 2004

TIPOGRAFIA DEL SENATO (750)

INDICE

Relazione . . . . . *Pag.* 3

Pareri:

– della 1ª Commissione permanente . . . . . » 5

– della 5ª Commissione permanente . . . . . » 6

Disegno di legge . . . . . » 7

ONOREVOLI SENATORI. – L'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Pechino il 9 giugno 1998, è volto a consentire un ulteriore salto di qualità alla cooperazione bilaterale nell'applicazione della ricerca scientifica al processo di sviluppo tecnologico ed industriale in atto in Cina.

Le principali linee guida del nuovo Accordo riguardano la possibilità di concludere intese dirette con strutture locali, l'apertura alla partecipazione di Paesi terzi e di organizzazioni internazionali in specifici progetti miranti a favorire la realizzazione di programmi suscettibili di attirare il finanziamento multilaterale, la creazione di sottocommissioni miste per la gestione di settori prioritari di collaborazione, la possibilità di importazione in esenzione fiscale di apparecchiature per le finalità dell'Accordo e facilitazioni per l'ingresso del personale coinvolto nelle attività bilaterali.

Le risorse finanziarie aggiuntive che verranno messe a disposizione della cooperazione scientifica e tecnologica bilaterale saranno utilizzate per la realizzazione di progetti nei settori prioritari: l'agricoltura, le infrastrutture e le industrie fondamentali, le industrie a tecnologia avanzata, la ricerca di base, le biotecnologie ed il settore sanitario.

Il bilancio di venticinque anni di cooperazione nel campo scientifico e tecnologico con la Cina è uno dei più positivi per il dinamismo e la diversificazione che è stata impressa alle relazioni bilaterali in questo settore, come risulta dalla pubblicazione che il Ministero per la scienza e la tecnologia cinese ha curato nella ricorrenza celebrativa del ventennale, per segnalare i principali sviluppi e gli esiti più significativi della collaborazione fra i due Paesi.

Il presente Accordo, già presentato in Parlamento nella precedente legislatura, ha dovuto essere riesaminato al momento dell'inizio di quella attuale, anche per verificare l'opportunità di concludere le procedure di ratifica alla luce dei complessi rapporti di molti Paesi nei confronti della Cina. Nel frattempo, tuttavia, in attuazione del precedente Accordo in materia, firmato a Roma il 6 ottobre 1978, la cooperazione bilaterale ha potuto giovarsi delle biennali riunioni della Commissione mista e della firma di Protocolli esecutivi di quell'Accordo, da ultimo l'XI Protocollo firmato dal rappresentante del Governo italiano nel novembre 2003, mentre l'interesse prioritario dell'Italia ad espandere la cooperazione nel campo della scienza e della tecnologia tra l'Italia e la Cina è stato ribadito nel corso di una recente visita in Italia del vice Ministro cinese della scienza e della tecnica. Sul piano contenutistico, l'Accordo in questione è formato da un preambolo e da dieci articoli.

Le premesse del preambolo costituiscono la base dell'obiettivo generale dell'Accordo che, sancito nell'articolo I, consiste nella promozione e lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica in aree di reciproco interesse, su base paritaria e per il reciproco vantaggio. Sulla base delle priorità fissate dalle rispettive politiche di ricerca scientifica e di innovazione tecnologica ed intendendo queste priorità in un quadro di reciproca complementarità, l'articolo II dell'Accordo indica i particolari settori che maggiormente si prestano allo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica.

L'articolo III stabilisce le attività mediante le quali potrà aver luogo la collaborazione,

tra i due Paesi nelle forme qui diversificate, consentite da una cooperazione che ha raggiunto un alto grado di maturazione ed interessa un così ampio spettro di settori.

L'articolo IV rinvia la definizione della ripartizione degli oneri sostenuti dalle due Parti per l'attività prevista dall'Accordo ai programmi esecutivi che saranno concordati dalle Parti per il tramite della Commissione mista prevista dall'articolo VI, alle collaborazioni dirette fra istituzioni dei due Paesi regolate da apposite convenzioni (di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo) ed alle intese specifiche interessanti settori particolari (di cui al paragrafo 3).

L'articolo V stabilisce un collegamento tra attività di cooperazione bilaterale e programmi dell'Unione europea e di altri organismi multilaterali, costituendo fra i tre livelli della cooperazione (biliaterale, regionale europea e multilaterale) un opportuno nesso di complementarità teso a valorizzare e predisporre la partecipazione delle istituzioni delle due Parti ad ambiti sempre più vasti di collaborazione.

Il coordinamento e la verifica delle attività di collaborazione sono affidati dall'articolo VI ad una Commissione mista che si riunirà almeno ogni due anni per la valutazione dello stato e delle prospettive della collaborazione, per l'individuazione delle priorità e per la definizione del programma esecutivo.

L'articolo VII indica le facilitazioni che le autorità delle due Parti si impegnano ad accordare per promuovere gli sviluppi della collaborazione per quanto concerne l'ingresso e l'uscita dal territorio del personale qualificato e l'introduzione, in esenzione da imposte, delle apparecchiature necessarie per la realizzazione dei progetti e programmi previsti dall'Accordo. Merita un cenno la delicata materia relativa ai diritti sulla proprietà intellettuale che viene regolata nell'Allegato all'Accordo al quale fa riferimento l'articolo VIII. I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali sono inclusi nell'articolo 2 della Convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967 e ratificata ai sensi della legge 28 aprile 1976, n. 424. I diritti sulla proprietà intellettuale sono soggetti alla legislazione nazionale. L'articolo IX prescrive, infine, la cessazione della validità del precedente Accordo del 1978 alla data di entrata in vigore del presente.

La significatività dell'Accordo si intende tenendo presente la rilevanza della controparte e il ruolo della Cina nel contesto delle relazioni internazionali; al di là poi della complessa situazione presente, il sistema del Paese Cina appare ormai prossimo a sviluppi del tutto originali per quanto concerne il suo ruolo nei consessi internazionali. Si pensi alle prospettive di riforma del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) di cui la Cina è membro permanente, o anche al tentativo di rilancio dei negoziati in seno all'Organizzazione mondiale del commercio, entrambi contesti nei quali la posizione cinese si configura sin da ora come tra le più incisive e rilevanti. Anche per queste ragioni, dunque, auspico una pronta ratifica dell'Accordo.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

SODANO Calogero, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGNALBÒ)

6 luglio 2004

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: GRILLOTTI)

29 giugno 2004

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica, con Allegato, fatto a Pechino il 9 giugno 1998.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo X dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 402.720 per l'anno 2004, di euro 393.530 per l'anno 2005 e di euro 402.720 annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 0,50